

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 novembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	23,05	118,15
0712 90 19	23,05	118,15
1001 10 10	27,26	165,61 (*) (†)
1001 10 90	27,26	165,61 (*) (†)
1001 90 91	23,07	114,05
1001 90 99	23,07	114,05
1002 00 00	49,93	114,27 (‡)
1003 00 10	40,77	113,11
1003 00 90	40,77	113,11
1004 00 10	32,17	110,33
1004 00 90	32,17	110,33
1005 10 90	23,05	118,15 (‡) (†)
1005 90 00	23,05	118,15 (‡) (†)
1007 00 90	40,77	124,87 (†)
1008 10 00	40,77	2,92
1008 20 00	40,77	61,47 (†)
1008 30 00	40,77	0,00 (†)
1008 90 10	(†)	(†)
1008 90 90	40,77	0,00
1101 00 00	46,85	173,26
1102 10 00	84,22	174,17
1103 11 10	56,78	271,22
1103 11 90	49,97	185,94

(*) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(†) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(‡) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(§) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(¶) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(§) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(¶) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.